

MASSIMA (Cassazione Civile, I sezione, ordinanza n. 29814 del 27/10/23, Pres. Acierno.)

In applicazione del preminente interesse del minore - pur tenuto conto degli artt. 6 e 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), la cui applicazione e interpretazione deve essere necessariamente integrata e coordinata con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989 in ottemperanza alla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati internazionali, segnatamente art. 31 par. 3 lettera c) - in presenza di una situazione di conflitto genitoriale e di comportamenti manipolatori della madre emersi nell'ambito di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, è infondato il rilievo in base al quale l'organo giudicante avrebbe dato credito alla discussa teoria della "Alienazione Parentale" (PAS), laddove lo stesso giudicante abbia rilevato in concreto tali comportamenti manipolatori posti in essere dalla madre volti ad instillare nel minore un rifiuto genitoriale paterno, dovendosi quindi confermare il collocamento del minore in comunità come unico rimedio in grado di preservare quest'ultimo dal conflitto genitoriale e dalla condotta manipolatoria materna.

COMMENTO

La pronuncia è certamente significativa in quanto la Corte, oltre a ripercorrere la portata degli articoli 6 e 8 della CEDU, ne integra l'interpretazione ai sensi della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo esaminando con equilibrio la misura della necessaria ingerenza dello Stato a tutela del minore, con particolare riguardo all'affidamento etero-familiare disciplinato dalla Legge 184 del 1983 ed ai provvedimenti assunti ai sensi degli articoli 330 e 333 del Codice Civile.

In secondo luogo, e forse questo è l'aspetto ancor più rilevante, la Corte formula un interessante rilievo circa la Sindrome da Alienazione Parentale (PAS) nella parte motiva.

Come è noto, la PAS è una teoria contestata dalla comunità scientifica non comparando nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM), né ha trovato particolare conforto nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. *ex multis* Cass. Civ. Ord. n. 9391/2022).

In questo caso, però, la Corte - ancorché si premuri di specificare come la PAS non sia stata nominata dall'organo giudicante di grado inferiore (Corte di Appello di Milano) quale fondamento della propria decisione - censura il richiamo alla PAS effettuato della madre in sede di impugnazione. Infatti, la Corte non può ignorare quanto emerso nei giudizi di merito, ossia che la madre abbia tenuto in concreto delle condotte manipolatorie nei confronti del minore al fine di evitare che, completato il ciclo della scuola elementare, lo stesso venisse collocato in via prevalente presso il padre.

Pertanto, particolare pregnanza è stata attribuita al fatto che il minore, in sede di audizione, non fosse stato in grado di enunciare quali fossero le ragioni per cui non volesse vivere con il padre.

Sulla scorta di questa risultanza, la Corte ha confermato come rispondente all'interesse del minore la scelta della giurisdizione inferiore di non voler audire nuovamente il minore in quanto, attesa la criticità già emersa, una seconda audizione sarebbe stata pregiudizievole, se non superflua.

Più di ogni altra cosa, ed è questo il punto di maggior interesse della decisione, la Corte ha sconfessato la fondatezza delle allegazioni della madre che si è trincerata dietro al "muro" della invalidità scientifica della PAS per sminuire le conseguenze pregiudizievoli sul minore causate dai propri comportamenti genitoriali assolutamente inidonei.

In altre parole, ironicamente, è come se la madre avesse tentato di "alienare" il Giudice da ogni valutazione nel merito in tal senso.

La pronuncia impone una seria riflessione a tutti gli operatori del diritto di famiglia e delle relazioni poiché, pur non etichettando i comportamenti manipolatori della madre come elementi riconducibili alla PAS, li identifica come particolarmente pregiudizievoli e lesivi del superiore interesse del minore che lo Stato deve necessariamente tutelare adottando ogni provvedimento opportuno.

Pertanto, la pronuncia è da accogliere certamente in modo favorevole nella misura in cui viene attribuito il giusto peso a condotte genitoriali che, comunque denominate, siano in concreto di estremo pregiudizio per i minori, soggetti deboli ai quali deve essere fornita e garantita la massima tutela in costanza dei procedimenti giudiziari, ed anche oltre.

